

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

“Servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari”

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	bancaprofilo@legalmail.it
Sito internet	www.bancaprofilo.it
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: numero verde 800910950 Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	relazioni.clientela@bancaprofilo.it

Dati relativi al Consulente Finanziario della Banca abilitato all'Offerta Fuori Sede

Cognome e Nome:	Qualifica:	Estremi di iscrizione all'albo:
Sede	Telefono	e-mail

Sezione 2 - Che cos'è il Deposito Titoli a custodia e amministrazione

Caratteristiche e rischi tipici

In base a tale contratto la Banca custodisce i titoli cartacei, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati (es. azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.), esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli o strumenti finanziari immessi nel conto deposito titoli intestato al Depositario. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previste.

Va altresì tenuta presente la rischiosità riconnessa alle caratteristiche dei singoli titoli e strumenti finanziari che sono immessi nel deposito.

Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura:

- massima, se favorevoli alla Banca;
- minima, se favorevoli al Cliente.

Tutti i valori di cui alla presente sezione si intendono al netto di I.V.A. e/o altri oneri fiscali nella misura di legge, ove dovuti.

1 Spese fisse

		TIPOLOGIA DEL DEPOSITO	
		Deposito Titoli*	Deposito a Garanzia
Canone annuo ⁽¹⁾	percentuale dell'ammontare complessivo del patrimonio	1,00%	1,00%

* Collegato a rapporti amministrati;

(1) Canone onnicomprensivo delle "Spese variabili".

2 Spese variabili

che si applicano in alternativa al Canone annuo

		TIPOLOGIA DEL DEPOSITO	
		Deposito Titoli	Deposito a Garanzia
Spese pagamento dividendi			
▪ Titoli italiani (cadauno)	Euro	3,00	3,00
▪ Titoli esteri (cadauno)	Euro	6,00	6,00
Spese pagamento cedole (cadauno)	Euro	3,00	3,00

Spese variabili (segue)

		TIPOLOGIA DEL DEPOSITO	
		Deposito Titoli	Deposito a Garanzia
Spese rimborso titoli			
▪ Titoli italiani (cadauno)	Euro	5,00	5,00
▪ Titoli esteri (cadauno)	Euro	10,00	10,00
Spese per trasferimento titoli ad altro intermediario ⁽²⁾			
▪ Titoli italiani (cadauno)	Euro	100,00	100,00
▪ Titoli esteri (cadauno)	Euro	150,00	150,00
Spese per operazioni sul capitale			
aumento, raggruppamento, frazionamento e operazioni similari	Euro	12,00	12,00
Spese di documentazione			
▪ invio "Estratto Conto Titoli" ⁽³⁾			
▪ in formato cartaceo	Euro	1,03	1,03
▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁴⁾	Euro	0,00	0,00
▪ per invio di comunicazioni di legge alla Clientela			
▪ in formato cartaceo ^(*)	Euro	1,03	1,03
▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁴⁾	Euro	0,00	0,00
▪ per richiesta di informazioni da parte del Cliente ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti			
▪ in formato cartaceo		1,03	1,03
▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁴⁾		0,00	0,00
▪ per richieste di documentazione, ricerche e informazioni di operazioni eseguite negli ultimi 10 anni, in relazione alla complessità e quantità			
▪ Documenti disponibili in modalità elettronica	Min. Euro	10,00	10,00
	Max. Euro	50,00	50,00
▪ Documenti disponibili in modalità cartacea	Min. Euro	15,00	15,00
	Max. Euro	100,00	100,00

⁽²⁾ non sono applicate all'estinzione del rapporto, ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario;

⁽³⁾ è altresì addebitata l'imposta di bollo *pro-tempore* vigente;

⁽⁴⁾ per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking;

^(*) ad accezione delle comunicazioni relative a proposte unilaterali di variazione delle condizioni economiche, che sono gratuite;

3 Valute

	TIPOLOGIA DEL DEPOSITO	
	Deposito Titoli	Deposito a Garanzia
Valute per rimborso Titoli di Stato ⁽⁵⁾	0 giorni	0 giorni
Valute per rimborso altri titoli ⁽⁵⁾	2 giorni	2 giorni
Valute per accredito cedole/dividendi ⁽⁵⁾	2 giorni	2 giorni

⁽⁵⁾ non giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione;

4 Titoli a custodia e amministrazione

	TIPOLOGIA DEL DEPOSITO	
	Deposito Titoli	Deposito a Garanzia
Diritti di custodia		
Addebito in c/c con periodicità	semestrale	semestrale
<ul style="list-style-type: none"> percentuale dell'ammontare complessivo dei titoli 	0,41%	0,41%
minimo Euro	50,00	50,00
massimo Euro	250,00 ⁽⁶⁾	==
<ul style="list-style-type: none"> per i <i>dossier</i> contenenti esclusivamente BOT e altri titoli di Stato italiani 	8,20	8,20

⁽⁶⁾ soglia prevista solo per i depositi strumentali al servizio di consulenza avanzata Profilo Portfolio Advisory;

5 Altre spese

		TIPOLOGIA DEL DEPOSITO	
		Deposito Titoli	Deposito a Garanzia
Spese per rilascio biglietti assembleari (cadauno)	Euro	200,00	200,00
Spese per rilascio duplicati Certificazioni o altri documenti			
<ul style="list-style-type: none"> per ogni copia 	Euro	5,16	5,16
con un massimo di	Euro	51,65	51,65
Commissioni per pratiche di Successione			
percentuale dell'ammontare complessivo dei titoli		0,20%	0,20%
con un massimo di	Euro	516,46	516,46

6 Servizio Titoli per conto di portatori

		TIPOLOGIA DEL DEPOSITO	
		Deposito Titoli	Deposito a Garanzia
Condizioni per titoli consegnati allo sportello ⁽⁷⁾			
Spese per pagamento cedole			
<ul style="list-style-type: none"> con accredito in Conto Corrente del netto ricavo con valuta 2 giorni fissi dall'incasso 	per distinta, Euro	2,58	2,58
Spese per rimborso titoli			
<ul style="list-style-type: none"> con accredito in Conto Corrente del netto ricavo con valuta 2 giorni fissi dall'incasso 	per distinta, Euro	25,82	25,82
Spese per pagamento dividendi			
<ul style="list-style-type: none"> con accredito in Conto Corrente del netto ricavo con valuta 1 giorno fisso dall'incasso 	per distinta, Euro	25,82	25,82
Spese per trasferimento titoli azionari tra le parti - con autentica di girata			
<ul style="list-style-type: none"> con addebito in Conto Corrente con valuta pari alla data dell'operazione 	per distinta, Euro	258,23	258,23

⁽⁷⁾ Titoli non dematerializzati.

Sezione 4 - Recesso e Reclami

Recesso

Il Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può recedere in qualunque momento dal Contratto nonché può esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi inviato tramite lettera raccomandata A/R.

L'esercizio da parte del Depositante del diritto di recesso non dà luogo all'applicazione di penalità ovvero di spese di chiusura. Salvo casi particolari, la Banca procede alla chiusura del rapporto non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Depositante.

Ciascuna Parte (i.e. Banca o Depositante) può recedere dal Contratto con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi, qualora sussista un giustificato motivo. Il recesso è comunicato tempestivamente per iscritto all'altra Parte (i.e. Depositante o Banca).

Tempi massimi di chiusura del Conto Deposito Titoli

Ai fini della chiusura del Conto Deposito Titoli, il Depositante è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza.

A tale riguardo si riportano di seguito i tempi massimi, dal momento del ricevimento di queste istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto.

Per la vendita i termini saranno pari a:

- 30 (trenta) giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei sub-depositati presso la società sub-depositaria;
- dei giorni necessari per l'emissione dei rispettivi certificati materiali, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti delle S.G.R., in presenza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili;
- dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti delle S.G.R.;
- dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Sicav, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti.

Per il trasferimento occorreranno da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi secondo la tipologia di strumenti finanziari che sono presenti sul deposito titoli (italiani, esteri, derivati e OICR).

A questi termini dovranno aggiungersi 5 (cinque) giorni lavorativi per la successiva estinzione del rapporto.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Depositante può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Banca Profilo S.p.A. (Reclami), Via Cerva 28, 20122 Milano, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica reclami@bancaprofilo.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Depositante il tempo necessario per risolvere il problema.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici del Depositante;
- la posizione del Depositante (numero di conto corrente, del deposito titoli, ecc.);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

Se il Depositante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Depositante può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario o ABF* (si veda la "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario") qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Depositante chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Depositante chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2009; a partire dal 1° ottobre 2022 la controversia sarà relativa a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso.
- non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Depositante di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
 - ✓ non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
 - ✓ non sia stata rimessa a decisione arbitrale;
 - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto, anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
 - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendenti.

Il Depositante può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

In caso di mancata osservanza da parte della Banca delle norme sui servizi di pagamento, il Depositante può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto del Depositante di adire la competente autorità giudiziaria o un organismo di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie.

Glossario	
Arbitro Bancario Finanziario	<i>Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le Banche e gli altri Intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.</i>
Codice del consumo	<i>Il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.</i>
Consumatore	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</i>
Contratto	<i>Il Contratto di Deposito Titoli a custodia e amministrazione.</i>
Depositante	<i>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica (Consumatore o Cliente al dettaglio) che ha in essere un Contratto di Deposito Titoli a custodia e amministrazione con la Banca o che intenda sottoscriverne uno.</i>
Documento di Sintesi	<i>Documento che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal Contratto, le condizioni economiche pubblicate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.</i>
Filiale	<i>La Succursale della Banca presso la quale il Cliente ha acceso il proprio rapporto.</i>
Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario	<i>Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; ecc.).</i>

Glossario	
Parti	<i>Indica il Depositante e la Banca.</i>
Recesso	<i>Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.</i>
Regolamento dei servizi della società di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione	<i>Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.</i>
Spese accredito dividendi-cedole	<i>Commissioni per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.</i>
Spese consegna titoli allo sportello	<i>Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.</i>
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	<i>Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.</i>
Spese per il trasferimento titoli	<i>Commissioni per il trasferimento dei titoli ad un altro Intermediario.</i>
Spese per l'invio posizione titoli (ogni invio)	<i>Commissioni per l'invio della posizione titoli secondo la periodicità prestabilita.</i>
Strumenti finanziari	<i>Si intendono gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, del TUF, il cui dettaglio specifico è poi riportato nella Sezione C dell'Allegato I sempre del TUF.</i>
Titoli	<i>Si intendono gli strumenti finanziari non dematerializzati (i.e. cartacei). Le clausole che presuppongono l'esistenza di un documento fisico si applicano, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, solo ai titoli.</i>
TUB	<i>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario).</i>
TUF	<i>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (Testo Unico della Finanza).</i>
==	<i>Condizione non prevista o Operatività non consentita dalla Tipologia di conto.</i>